



*Questo testo è una versione provvisoria.
La versione definitiva che sarà pubblicata
su www.fedlex.admin.ch è quella
determinante.*

«\$QrCode»

Decreto federale

Avamprogetto

**che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell'Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 28 giugno 2024³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell'Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Art. 2

La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

¹ RS 101

² FF 202x ...

³ RS [...]; FF 202x ...

⁴ RS 0.362.31

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

Allegato
(art. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁵ sugli stranieri e la loro integrazione

Sostituzione di un termine

Nell'articolo 82 capoverso 1, primo periodo, 2, parte introduttiva, e 3, parte introduttiva, «fermo di breve durata» è sostituito con «fermo».

Art. 7 cpv. 1, secondo periodo e 2

¹ ... L'esecuzione dei controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera e alle frontiere interne Schengen della Svizzera è retta dal codice frontiere Schengen⁶.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità dei controlli di frontiera di cui al capoverso 1. Stabilisce d'intesa con i Cantoni e con i Paesi limitrofi le regioni transfrontaliere secondo l'articolo 42^{ter} del Codice frontiere Schengen.

Art. 8 Ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera

¹ Spetta al Consiglio federale ordinare e prorogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera.

² In caso di eventi imprevedibili, spetta al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordinare e prorogare le misure immediatamente necessarie per il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera. Ne informa senza indugio il Consiglio federale.

⁵ RS 142.20

⁶ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 mar. 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, GU L 2024/1717 del 20.06.2024.

³ Il Consiglio federale può altresì ordinare o prorogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera se il Consiglio dell'Unione europea:

- a. a causa di una situazione di emergenza sanitaria grave su larga scala in diversi Stati Schengen, li ha autorizzati a ordinare o prorogare il ripristino temporaneo dei controlli secondo l'articolo 28 del codice frontiere Schengen⁷;
- b. a causa di circostanze eccezionali dovute a carenze gravi e persistenti nei controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen, ha emanato una raccomandazione in tal senso secondo l'articolo 29 del codice frontiere Schengen.

⁴ L'UDSC svolge i controlli di cui ai capoversi 1–3 d'intesa con i Cantoni di frontiera.

⁵ Il Consiglio federale disciplina la procedura per ordinare, prorogare o abrogare il ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne Schengen della Svizzera.

Art. 9 Competenza in materia di controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen della Svizzera

I Cantoni eseguono i controlli di frontiera alle frontiere esterne Schengen sul loro territorio sovrano.

Art. 64 cpv. 4 e 5 nonché 64a cpv. 3^{bis}

Abrogati

Art. 64c cpv. 1 lett. b, nota a piè di pagina

¹ Lo straniero è allontanato senza formalità se:

- b. l'entrata gli è stata precedentemente negata in conformità dell'articolo 14 del codice frontiere Schengen⁸.

Art. 64c^{bis} Allontanamento a seguito di controlli congiunti con altri Stati Schengen

¹ Se un accordo con un altro Stato Schengen concernente l'esecuzione di controlli congiunti ai sensi dell'articolo 23^{bis} del codice frontiere Schengen⁹ lo prevede, lo straniero rintracciato nella zona definita in tale accordo può essere allontanato in tale Stato se:

- a. è entrato in Svizzera direttamente da tale Stato;
- b. non è in possesso del permesso necessario o non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'entrata (art. 5); e

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1.

⁹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1.

c. non presenta una domanda d'asilo o una domanda per la concessione di protezione temporanea.

² È possibile astenersi dall'allontanamento secondo il capoverso 1 se l'allontanamento può essere disposto senza formalità secondo l'articolo 64c capoverso 1 lettera a.

³ La decisione di allontanamento è notificata mediante modulo standard.

⁴ Il ricorso contro le decisioni di allontanamento deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell'effetto sospensivo.

⁵ La autorità competente per l'allontanamento può trattenere lo straniero rintracciato per massimo 24 ore. Se non è possibile eseguire l'allontanamento durante questo lasso di tempo, emana una decisione di allontanamento ordinaria secondo l'articolo 64.

Art. 64d cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. e, nota a piè di pagina, e g

² L'allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni se:

- e. allo straniero è stata precedentemente negata l'entrata in conformità dell'articolo 14 del codice frontiere Schengen¹⁰ (art. 64c cpv. 1 lett. b);
- g. lo straniero è allontanato in seguito a un controllo congiunto con un altro Stato Schengen (art. 64c^{bis}).

Art. 64f cpv. 2, primo periodo

² La decisione di allontanamento notificata mediante un modulo standard secondo l'articolo 64b o l'articolo 64c^{bis} capoverso 3 non è tradotta.

Art. 65 cpv. 2, primo periodo, nota a piè di pagina

² L'autorità competente per il controllo al confine emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen¹¹, ...

Art. 65a Restrizioni d'entrata e altre misure a tutela della salute pubblica negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen

¹ Per tutelare la salute pubblica il Consiglio federale può ordinare restrizioni d'entrata nonché altre misure secondo l'articolo 41 della legge del 28 settembre 2012¹² sulle epidemie (LEp) negli aerodromi che costituiscono frontiera esterna Schengen.

¹⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1.

¹¹ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 7 cpv. 1.

¹² RS **818.101**

² In casi specifici la SEM può, per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali, autorizzare deroghe alle restrizioni d'entrata, sempreché ciò non comprometta obblighi della Svizzera derivanti dal diritto internazionale.

Art. 66 Persona di fiducia per stranieri minorenni non accompagnati nella procedura di allontanamento

¹ Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda durante la procedura di allontanamento gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato.

² Il Consiglio federale stabilisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia.

Art. 67 cpv. 2, frase introduttiva e lett. c

² Può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che:

- c. ha disatteso le restrizioni d'entrata oppure altre misure di cui all'articolo 65a

Art. 71 cpv. 1, frase introduttiva

Il DFGP assiste i Cantoni incaricati dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione secondo la presente legge oppure dell'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP¹³ o dell'articolo 49a o 49 a^{bis} CPM¹⁴, in particolare:

Art. 80a cpv. 6

⁶ La persona di fiducia di cui all'articolo 66 capoverso 1 della presente legge o all'articolo 17 capoverso 3 LAsi è informata preliminarmente dell'incarcerazione di un minore non accompagnato.

Art. 92, rubrica e cpv. 1^{bis}

Obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo

^{1bis} Devono assicurarsi di non trasportare persone soggette a restrizioni d'entrata o altre misure secondo l'articolo 65a.

Art. 122a cpv. 1, primo periodo¹⁵

¹ Alle imprese di trasporto aereo che violano l'obbligo di diligenza di cui all'articolo 92 capoverso 1 o 1^{bis} sono addebitati 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di

¹³ RS 311.0

¹⁴ RS 321.0

¹⁵ FF 2020 6963

soggiorno necessari oppure soggetto a una restrizione d'entrata secondo l'articolo 65a.

2. **Legge federale del 13 giugno 2008¹⁶ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione**

Art. 16 cpv. 2 lett. o e 5 lett. c n. 1

² Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

- o. controllare le frontiere secondo il regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen)¹⁷;

⁵ I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:

- c. le autorità doganali e di confine, per:
 - 1. *concerne soltanto il testo francese.*

¹⁶ RS 361

¹⁷ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1717, GU L 2024/1717, 20.06.2024.